

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Relazione illustrativa che dà conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici della prestazioni strumentali di gestione delle aree urbane e periurbane
(d.lgs. 36/2023, art. 7, comma 2,)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione delle aree urbane e periurbane
Importo dell'affidamento	1.216.000,00
Ente affidante	Il Comune di Bormio, con sede in 23032 Bormio (SO), via Buon Consiglio 25, c.f. e p. iva 00099580144, pec bormio@pec.cmav.so.it , quale titolare del servizio in affidamento.
Tipo di affidamento	Contratto di appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, c. 1, lett. c)
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	Società Bormio Servizi Srl
Durata dell'affidamento	5 anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il territorio comunale. Il servizio sarà fornito a favore di 3.938 abitanti.

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	arch. Giovanni Colturi
Ente di riferimento	Comune di Bormio
Area/servizio:	Opere Pubbliche e Manutentivo e Ambiente
Telefono:	0342912211

Email/PEC	bormio@pec.cmav.so.it
Data di redazione	

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Indicare sinteticamente la disciplina regionale e locale a valle della normativa europea e nazionale, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento: principali leggi regionali, regolamenti, atti amministrativi (ad es. delibere della giunta regionale) e documenti di pianificazione che regolano il servizio, inclusi gli atti adottati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali.

Art. 824 del Codice Civile

Art. 826 del Codice Civile

L. 10/2013 in materia di sviluppo degli spazi verdi urbani

art. 133 del D.lgs. 42/2004 in materia di cooperazione per la conservazione e valorizzazione del paesaggio

Art. 14, comma 27, lett. b, D.L. n. 78/2010

Art. 3 e 6 dello Statuto comunale

Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

L. 14/01/2013, n. 10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Art. 3 - Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113

“1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”

Art. 4 - Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

“1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate,

ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. –

4. –

5. –

6. –”

Art. 5 - Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

“1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.»”

Art. 6 - Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

“1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi»

intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.”

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 133 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio

1. *Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.*
2. *Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.*
3. *Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.*

Decreto legge 31/05/2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 14, comma 27, lett. b, D.L. n. 78/2010

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

Statuto comunale

Art. 3 - Finalità.

- 1. Il Comune rappresenta, favorisce e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità; ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ne tutela il paesaggio e l'ambiente, ne salvaguarda il patrimonio boschivo e le proprietà situate nell'ambito del proprio territorio ed al di fuori di esso, indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati.*
- 2. Nel rispetto delle competenze previste dalle leggi vigenti si impegna a rendere agevole per ogni cittadino l'accesso all'istruzione ed a concorrere a migliorarne gli sbocchi professionali.*
- 3. L'esercizio delle funzioni proprie, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, è organizzato secondo i principi del presente Statuto e secondo interventi nei vari settori.*

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare ed a ripristinare l'ambiente naturale, attuando piani per la difesa, la cura ed il mantenimento del suolo e del verde, per la valorizzazione delle risorse botaniche, faunistiche e mineralogiche, per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque adottando con solerzia misure preventive e repressive. Il Comune opera, inoltre, con tempestività e rigore per la salvaguardia dei suoi diritti sul regolare deflusso delle acque nei fiumi e torrenti; per l'osservanza da parte delle società idroelettriche delle norme previste nei capitoli di concessione delle acque e per l'inserimento di prescrizioni migliorative nei casi di rinnovo di dette concessioni.*
- 2. Il Comune tutela il patrimonio storico, etnografico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività, favorendo le associazioni e quanti lo conservano, lo arricchiscono e lo valorizzano.*

La cura dell'ambiente urbano e periurbano è una funzione che rientra tra quelle fondamentali assegnate ai Comuni dall'art. 14, comma 27, lett. b, D.L. n. 78/2010 e riguarda tutti i beni demaniali e patrimoniali che lo compongono.

Oltre alla manutenzione dei beni che compongono l'ambiente urbano e periurbano, funzione che non rientra nel presente affidamento, lo stesso necessita di una cura costante e puntuale al fine di renderlo gradevolmente fruibile, funzione tanto più importante per una località turistica che fa della sua attrattività la principale componente della propria offerta turistica.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Gli indicatori e gli schemi di atto pubblicati sul portale ANAC – ex artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili

al servizio in oggetto sono di seguito riepilogati:

non sono stati reperiti sul portale ANAC atti applicabili al servizio in oggetto

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Descrizione chiara e completa del servizio da prestare e di tutte le sue componenti: a) servizio base; b) servizi aggiuntivi su richiesta (laddove previsti); c) progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti (laddove previsti). Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Di seguito si presentano le caratteristiche del servizio oggetto della presente relazione:

La cura dell'ambiente urbano prevede i seguenti interventi:

fornitura di maestranze ed attrezzature per la vuotatura con frequenza giornaliera sette giorni su sette dei cestini allocati sulle vie, sulle piazze, nei giardini e sulle passeggiate comunali e per la pulizia della zona adiacente ai cestini;

collaborazione con il Servizio Manutentivo e Ambiente per la pulizia delle strade, delle piazze e vie cittadine secondo il seguente calendario:

- 1) Il territorio comunale suddiviso in sei zone omogenee escluso il centro
frequenza settimanale - fascia oraria 6.00 – 13.00
- 2) Il centro
frequenza giornaliera compreso i festivi - fascia oraria 6.00 – 13.00
- 3) Le passeggiate
ogni 15 giorni - fascia oraria 6.00 – 13.00;

Gli interventi di manutenzione del verde pubblico del patrimonio comunale sono sinteticamente di seguito descritti:

1. Rasatura periodica delle aree a verde secondo le modalità tali da mantenere l'altezza dell'erba del tappeto erboso non superiore a cm. 5;
2. Ripulitura delle aree a verde da rifiuti di qualsiasi tipo (sassi, carte, erbe infestanti, rifiuti vari, ecc.);
3. Bagnatura periodica delle aree a verde nel periodo di siccità;
4. Rimozione delle erbe infestanti nei vialetti e nei percorsi pedonali e risemina delle porzioni a verde in cui il manto risulta mancante;
5. Potatura delle siepi presenti su aree comunali;
6. Fornitura e messa a dimora della terra per i fiori oltre alla fornitura e messa a dimora e bagnatura di fiori del tipo GERANI PARIGINI (cascanti) e GERANI ZONALI

e FIORI ANNUALI nelle fioriere dislocate nelle vie e piazze pubbliche e negli edifici pubblici;

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000, l'organizzazione dei servizi pubblici locali è assegnata alla competenza del Consiglio comunale, così come la partecipazione dell'ente locale a società di capitale e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

L'art. 14, c. 1, d.lgs. 201/2022, prevede che gli enti possano provvedere all'organizzazione dei servizi d'interesse economico generale mediante una delle seguenti modalità di gestione: *“a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17.”*

Inoltre, con specifico riferimento all'affidamento *in house*, intervengono sull'argomento anche le previsioni dettate dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

Nello specifico, l'art. 7 del d.lgs. 36/2023 sancisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, riconoscendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà di organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. L'art. 16, del d.lgs. 175 del 2016, invece, che sarà esaminato anche nel prosieguo, definisce i requisiti che devono sussistere in capo ad una società affinché la stessa possa essere qualificata come *“in house”*.

B.1.1. - Assetto gestionale in essere

Individuazione degli obiettivi finali previsti, in termini di standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi

La cura dell'ambiente urbano e periurbano ha come obiettivo finale quello di disporre di una puntuale e regolare manutenzione dello stesso rappresentando essa un presupposto essenziale per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, nonché costituire un importante elemento di decoro funzionale alla valorizzazione della vocazione turistica del Comune di Bormio.

Descrizione attività	standard tecnici, livelli quantitativi e qualitativi
Vuotatura cestini	frequenza giornaliera sette giorni su sette dei cestini allocati sulle vie, sulle piazze, nei giardini e sulle passeggiate comunali e per la

	pulizia della zona adiacente ai cestini
collaborazione con il Servizio Manutentivo e Ambiente per la pulizia delle strade, delle piazze e vie cittadine	<p>1) Il territorio comunale suddiviso in sei zone omogenee escluso il centro</p> <p>frequenza settimanale - fascia oraria 6.00 – 13.00</p> <p>2) Il centro</p> <p>frequenza giornaliera compreso i festivi - fascia oraria 6.00 – 13.00</p> <p>3) Le passeggiate</p> <p>ogni 15 giorni - fascia oraria 6.00 – 13.00;</p>
Rasatura periodica delle aree a verde	secondo modalità tali da mantenere l'altezza dell'erba del tappeto erboso non superiore a cm. 5
Ripulitura delle aree a verde da rifiuti di qualsiasi tipo	Alla bisogna secondo modalità tali da mantenere pulite le aree a verde da rifiuti di qualsiasi tipo
Bagnatura periodica delle aree a verde	Alla bisogna secondo modalità tali da evitare l'essiccazione o l'ingiallimento delle essenze
Rimozione delle erbe infestanti nei vialetti e nei percorsi pedonali e risemina delle porzioni a verde in cui il manto risulta mancante	Alla bisogna secondo modalità tali da mantenere sgombre da infestanti le aree e verdi le aree a verde
Potatura delle siepi presenti su aree comunali	Alla bisogna secondo modalità tali da mantenere le siepi in perfetto stato di conservazione
Fornitura e messa a dimora della terra per i fiori oltre alla fornitura e messa a dimora e bagnatura di fiori del tipo GERANI PARIGINI (cascanti) e GERANI ZONALI e FIORI ANNUALI nelle fioriere dislocate nelle vie e piazze pubbliche e negli edifici pubblici	Ad inizio stagione

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici richiesti per conseguire gli obiettivi

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli indicatori e livelli minimi di qualità precedentemente indicati, l'operatore economico dovrà disporre di personale, automezzi e attrezzature in numero sufficiente e idoneo a garantire la perfetta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge.

Il disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, specifica i livelli minimi di personale, automezzi, attrezzature che l'operatore economico è tenuto a garantire per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Nello specifico:

- 1) per il servizio di vuotatura cestini e collaborazione con il Servizio Manutentivo e Ambiente per la pulizia delle strade, delle piazze e vie cittadine:
 - a) automezzi utilizzati: n. 2 Porter Piaggio;
 - b) numero di personale adibito alla raccolta: almeno due
- 2) per il servizio manutenzione del verde pubblico del patrimonio comunale:
 - a) automezzi utilizzati: n. 1 Porter Piaggio, n. 1 autocarro Nissan, n. 1 Ape Piaggio, n. macchina operatrice Gianni Ferrari;
 - b) numero di personale adibito alla raccolta: almeno n. 6

Gli automezzi dovranno essere in perfetto stato di efficienza e di decoro, conformi alle normative vigenti. Gli automezzi e le attrezzature tendono al possesso della certificazione a norma ISO e rispettano le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE. Sono adottate tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Il Gestore del servizio pubblico in argomento deve garantire l'erogazione del servizio attraverso il rispetto di specifici obblighi di servizio pubblico e universale, assicurando alti standard quantitativi e qualitativi. Tali obblighi si articolano come segue:

1. Universalità

L'erogazione del servizio deve avvenire in modo uniforme su tutto il territorio di competenza, garantendo a tutti gli utenti le medesime condizioni di accesso e la stessa qualità delle prestazioni, senza alcuna discriminazione legata alla posizione geografica o alla condizione socio-economica. Ogni cittadino deve poter beneficiare del servizio con gli stessi standard qualitativi, indipendentemente dal luogo in cui si trova o dalle risorse di cui dispone. Questo principio di equità non si limita alla semplice erogazione del servizio, ma si traduce anche nella capacità del Gestore di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza o a particolari necessità. È fondamentale che il servizio non subisca interruzioni o riduzioni, neppure in circostanze straordinarie, garantendo un'operatività costante e affidabile. L'universalità,

dunque, non è solo un criterio formale, ma un impegno concreto per assicurare che ogni utente riceva le prestazioni in modo equo, continuo e senza differenze di trattamento, contribuendo così a un sistema efficiente e inclusivo per tutta la collettività.

2. Continuità

Il servizio deve essere erogato senza interruzioni, garantendo la piena operatività sin dal momento dell'entrata in vigore del contratto e per tutta la sua durata. La continuità rappresenta un principio fondamentale, poiché consente agli utenti di usufruire delle prestazioni senza disagi o sospensioni improvvise. Per assicurare questo obiettivo, il Gestore deve prevedere un'organizzazione che garantisca l'erogazione del servizio anche nei giorni festivi, attraverso specifiche modalità di recupero delle prestazioni. Questo significa che, in caso di sospensione per festività nazionali o locali, dovranno essere adottate misure che consentano di compensare le giornate non lavorative, evitando disservizi per l'utenza. Affinché il servizio sia regolare e affidabile durante tutto l'anno, è inoltre indispensabile disporre di una struttura organizzativa solida ed efficiente. Questo implica l'adozione di sistemi di monitoraggio e supervisione che consentano di verificare in tempo reale l'andamento delle attività e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie o criticità. Infine, la continuità del servizio deve essere garantita anche in situazioni di emergenza o eventi imprevedibili che potrebbero compromettere il normale svolgimento delle attività. A tal fine, è necessaria una pianificazione attenta, con l'elaborazione di protocolli operativi specifici per gestire eventuali criticità e assicurare che l'erogazione del servizio non subisca interruzioni significative, anche in condizioni straordinarie.

3. Qualità

Il Gestore ha l'obbligo di garantire un livello di qualità elevato nell'esecuzione del servizio, adottando un approccio basato su efficienza, efficacia e innovazione tecnologica. L'obiettivo non è solo rispettare gli standard minimi previsti, ma migliorare costantemente l'esperienza degli utenti e l'organizzazione delle attività, offrendo un servizio sempre più performante e allineato alle esigenze della collettività. Per raggiungere questo risultato, è necessario prevedere l'introduzione di prestazioni aggiuntive che possano incrementare la qualità del servizio e accrescere la soddisfazione degli utenti. L'impiego di strumenti tecnologici avanzati gioca un ruolo essenziale in questo processo, permettendo di ottimizzare la gestione e il monitoraggio delle attività, con un controllo più preciso e puntuale sulle prestazioni fornite. Un altro aspetto cruciale è la formazione continua del personale, che deve essere costantemente aggiornato per garantire un livello di professionalità adeguato alle aspettative degli utenti e ai progressi del settore. L'innovazione passa anche attraverso la revisione dei processi operativi, con l'introduzione di soluzioni che rendano il servizio sempre più efficiente, contribuendo al tempo stesso a ridurre i costi e l'impatto ambientale. Infine, per assicurare che gli standard qualitativi siano effettivamente rispettati e migliorati nel tempo, è fondamentale definire indicatori di performance che permettano di monitorare i risultati raggiunti. In questo modo, sarà possibile individuare tempestivamente eventuali scostamenti dagli

obiettivi prefissati e adottare misure correttive per garantire un servizio all'altezza delle aspettative della collettività.

4. Economicità

Il servizio deve essere erogato garantendo il massimo livello qualitativo, senza tuttavia comportare un aumento dei costi per l'Ente affidante o per l'utenza. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso un'attenta gestione delle risorse e un'ottimizzazione continua dei processi operativi, così da assicurare il miglior equilibrio possibile tra qualità del servizio e sostenibilità economica. Per conseguire questo risultato, è fondamentale adottare strategie di efficienza gestionale che consentano di ridurre gli sprechi e migliorare l'impiego delle risorse disponibili. La gestione dei materiali valorizzabili, ad esempio, deve essere condotta con criteri di economicità, individuando di volta in volta gli operatori di mercato che offrono le condizioni di vendita più vantaggiose, in base all'andamento del settore e alle opportunità disponibili. Allo stesso modo, l'adozione di nuove tecnologie e l'implementazione di metodologie operative innovative rappresentano strumenti essenziali per rendere il servizio più efficiente e contenere i costi. L'impiego di soluzioni digitali e di sistemi automatizzati, oltre a migliorare la qualità dell'erogazione, consente una razionalizzazione delle spese, evitando sprechi di risorse e ottimizzando l'organizzazione delle attività. L'obiettivo finale è garantire un servizio di alto livello, che risponda alle esigenze della collettività con standard qualitativi elevati, senza generare oneri aggiuntivi e mantenendo un approccio orientato alla sostenibilità economica nel lungo periodo.

5. Monitoraggio e controllo

Per garantire che il servizio venga erogato nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle normative vigenti, l'Ente affidante ha il compito di predisporre strumenti di verifica e monitoraggio continuo. Questo processo non si limita a un controllo formale, ma si configura come un'attività costante e strutturata, volta a garantire che la qualità del servizio sia sempre allineata agli standard richiesti. A tal fine, gli uffici preposti effettuano controlli diretti e periodici sullo svolgimento delle attività, verificando la conformità alle previsioni contrattuali e intervenendo tempestivamente in caso di irregolarità. Parallelamente, vengono adottate procedure di audit interno e sistemi di reportistica periodica, attraverso i quali è possibile analizzare le performance del servizio e individuare eventuali margini di miglioramento. L'utilizzo di strumenti digitali gioca un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle attività, consentendo di tracciare ogni fase del servizio e di valutarne l'andamento in tempo reale. Grazie a queste tecnologie, l'Ente affidante può ottenere una visione chiara e dettagliata della gestione operativa, intervenendo in modo mirato per risolvere eventuali criticità. Infine, un elemento essenziale per garantire l'efficacia del sistema di controllo è il coinvolgimento dell'utenza. I cittadini devono poter segnalare eventuali anomalie o disservizi attraverso canali di comunicazione dedicati, con la garanzia di tempi di risposta certi e soluzioni tempestive. Solo attraverso un monitoraggio continuo e una gestione trasparente delle segnalazioni sarà possibile assicurare un servizio efficiente e pienamente rispondente alle esigenze della collettività.

6. Trasparenza e informazione completa

Il Gestore del servizio pubblico ha il dovere di garantire la massima trasparenza nell'erogazione delle proprie prestazioni, affinché cittadini e autorità competenti possano sempre avere un quadro chiaro e completo delle attività svolte, delle modalità operative adottate e delle condizioni economiche applicate. La trasparenza si traduce, innanzitutto, nel diritto dell'Ente affidante di esercitare un controllo effettivo sulla gestione del servizio. A tal fine, il Gestore deve consentire un accesso regolamentato agli atti aziendali, affinché le autorità competenti possano verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, assicurando così la corretta esecuzione del servizio. Un elemento chiave della trasparenza è anche la chiarezza nei rapporti con i cittadini, che devono poter accedere facilmente alle informazioni attraverso strumenti di comunicazione adeguati e accessibili. Sportelli informativi, siti web, applicazioni digitali e numeri verdi devono essere messi a disposizione dell'utenza per rispondere a richieste di chiarimento, segnalazioni o esigenze specifiche.

7. Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti

Il Gestore del servizio pubblico ha la responsabilità di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni autorizzative, adottando un approccio proattivo nella riduzione degli impatti sull'ambiente. Non si tratta solo di rispettare gli obblighi di legge, ma di impegnarsi attivamente per rendere il servizio sempre più sostenibile, sfruttando le migliori soluzioni disponibili per minimizzare sprechi e ridurre l'impronta ecologica delle attività svolte. Un aspetto fondamentale è l'adozione di strategie di economia circolare, che consentano di massimizzare il riutilizzo dei materiali, promuovendo il riciclo e limitando la produzione di rifiuti non recuperabili. Questo approccio deve essere integrato da scelte tecnologiche e gestionali innovative, mirate a ottimizzare il consumo di risorse e a ridurre al minimo le emissioni inquinanti, garantendo al tempo stesso un servizio efficiente e di elevata qualità. Un altro elemento cruciale è l'incentivazione della raccolta differenziata, affinché il conferimento in discarica sia ridotto al minimo. Questo obiettivo può essere raggiunto sia attraverso una gestione più attenta dei rifiuti sia grazie alla collaborazione dell'utenza, che va adeguatamente informata e sensibilizzata. Per questo motivo, il Gestore deve farsi promotore di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con l'obiettivo di diffondere buone pratiche e incentivare comportamenti più responsabili e sostenibili. Infine, per garantire un monitoraggio costante e individuare eventuali margini di miglioramento, è fondamentale adottare strumenti di rendicontazione ambientale. La misurazione dell'impatto del servizio attraverso indicatori specifici consentirà di valutare l'efficacia delle strategie adottate e di pianificare interventi mirati per una gestione sempre più efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti O.S.U. (Oneri del servizio Universale). I costi del servizio saranno interamente coperti attraverso il corrispettivo contrattuale. Dal punto di vista economico, non è pertanto necessario prevedere oneri

compensativi a carico del Comune affidante, né l'erogazione di contribuzioni o sussidi che possono configurarsi quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFU

-

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Il d.lgs. n. 36/2023, all'art. 7 prevede:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. **In caso di prestazioni strumentali**, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

Il caso che ne occupa rientra tra le prestazioni strumentali rese da un proprio organismo in house ad una Pubblica Amministrazione.

Per determinare la forma più idonea di gestione delle indicate prestazioni strumentali, è stata condotta un'analisi basata su criteri ponderati, che tengono conto delle seguenti caratteristiche ritenute fondamentali per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

L'ente pubblico affidante è infatti alla ricerca di un modello di gestione che permetta o garantisca:

- a) di affidare le prestazioni strumentali in oggetto ad un operatore economico qualificato, in possesso di un *how know* specifico, di risorse umane e strumentali, economiche e finanziarie, per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge;
- b) una gestione delle prestazioni strumentali in oggetto basata non solo su logiche di profitto e di fatturato ma da una **vision** che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento delle prestazioni strumentali in oggetto in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e del margine di utile;
- c) la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale della società, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni strumentali in oggetto,

con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio;

- d) la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere ed ex post e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura delle prestazioni strumentali in oggetto attraverso report periodici;
- e) la sinergia con le molteplici funzioni dell'ente, non direttamente connesse all'esecuzione delle prestazioni strumentali in oggetto, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- f) elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- g) ai cittadini di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora nell'interesse della collettività;
- h) di ridurre il possibile contenzioso tra ente affidante ed operatore economico;
- i) di ridurre l'insorgenza di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale in caso di fallimento dell'operatore economico;

C.1. Le risultanze delle analisi effettuate e la scelta del modello di gestione prescelto

Ogni modello è stato valutato in base alla sua capacità di rispondere alle suddette caratteristiche, assegnando un punteggio compreso tra 1 e 3 per ciascun criterio esaminato ed ottenendo il seguente risultato:

Caratteristica	In house	Società mista	Affidamento a terzi
di affidare il servizio ad un operatore economico qualificato, in possesso di un <i>how know</i> specifico, di risorse umane e strumentali, economiche e finanziarie, per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e di legge;	3	3	3
una gestione del servizio basata non solo su logiche di profitto e di fatturato ma da una vision che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e del margine di utile	3	2	2
la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale della società, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio	3	2	2
la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere ed ex post e di essere	3	2	1

costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici			
la sinergia con le molteplici funzioni dell'ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi	3	2	2
elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati	1	2	2
ai i cittadini di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora nell'interesse della collettività	3	3	3
di ridurre il possibile contenzioso tra ente affidamento ed operatore economico	3	2	2

di ridurre l'insorgenza di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, organizzativo e gestionale in caso di fallimento dell'operatore economico	1	2	3
Totale	23	20	20

L'analisi comparativa tra i diversi modelli di affidamento delle prestazioni strumentali in oggetto – in house, società mista e affidamento a terzi – evidenzia come l'affidamento in house risulti la scelta più vantaggiosa in termini di efficienza, controllo e sinergia con l'ente pubblico.

Un primo aspetto da considerare è la capacità di garantire un operatore economico qualificato, dotato delle competenze e delle risorse necessarie per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge: sotto questo profilo, tutti e tre i modelli ottengono lo stesso punteggio, dimostrando di poter assicurare un livello adeguato di professionalità e know-how. Tuttavia, la gestione in house si distingue per la sua capacità di coniugare efficienza operativa e interesse collettivo, senza che la logica del profitto incida negativamente sulla qualità del servizio o sull'innovazione dei processi.

A differenza della società mista e dell'affidamento a terzi, dove la necessità di garantire un margine di utile è una componente imprescindibile della gestione economica, il modello *in house* consente una maggiore flessibilità sotto questo profilo. L'utile di impresa può essere pari a zero, ma può anche prevedere un piccolo margine destinato alla copertura di eventuali rischi operativi o alla sostenibilità economica della gestione nel lungo periodo. La differenza principale, tuttavia, risiede nel fatto che, mentre in una società mista l'utile deve essere necessariamente distribuito tra i soci, e nell'affidamento a terzi rappresenta un costo per l'Ente affidante, nel caso dell'*in house* l'eventuale utile può essere reinvestito nel servizio, contribuendo a migliorarne la qualità e l'efficienza senza generare un onere aggiuntivo per la collettività.

Questa differenza trova una chiara rappresentazione nel confronto economico riportato nella tabella seguente. Partendo da un costo del servizio pari a 100, comune a tutte le modalità gestionali, si è sommato l'utile d'impresa atteso. Nel caso della gestione in house, tale utile è pari a zero o, eventualmente, limitato a una quota minima (due) funzionale alla copertura dei rischi d'impresa. Nella società mista, ipotizzando un utile complessivo del 10% sui ricavi, la quota di spettanza del socio privato (pari al 49%) rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente pubblico. Nell'affidamento a terzi, invece, l'utile è interamente a carico dell'Ente, generando un'incidenza economica più elevata.

	House providing	Società mista	Affidamento a terzi
Costo del servizio	100	100	100
Utile di impresa	0/2	4,9	10
Sub-Totale	100/102	104,9	110
IVA	10/10,2	10,49	11
Totale	110/110,2	115,39	121

Dalla tabella emerge chiaramente come la gestione in house sia, in termini economici, l'opzione meno

onerosa per la collettività. Nei modelli alternativi, infatti, l'utile atteso dal privato si traduce in un aggravio di costi per l'Ente pubblico e, di conseguenza, per i cittadini. Questa differenza non è solo un dato economico, ma riflette anche una diversa impostazione strategica: mentre nelle società miste e negli affidamenti a terzi il profitto rappresenta una componente essenziale della sostenibilità gestionale, nel modello in house il focus rimane sulla qualità e sull'efficienza del servizio, senza che la redditività diventi un obiettivo primario.

Un altro punto di forza del modello *in house* è la flessibilità gestionale e decisionale che consente all'Ente pubblico di intervenire direttamente sulle modalità di erogazione delle prestazioni strumentali, adattandolo rapidamente alle specifiche esigenze del territorio. Questa capacità di risposta immediata rappresenta un valore aggiunto rispetto agli altri modelli di gestione, in particolare rispetto alla società mista e all'affidamento a terzi, le quali, per la loro struttura più complessa, risultano vincolate da una maggiore rigidità contrattuale e da procedure meno dinamiche. Inoltre, con la gestione in house, il controllo operativo sull'andamento del servizio è più incisivo e costante. L'Ente pubblico esercita un controllo analogo, ovvero un'influenza gestionale equivalente a quella che eserciterebbe su un proprio ufficio interno, potendo intervenire direttamente sulle scelte operative. Al contrario, nella società mista il controllo dell'Ente deve necessariamente bilanciarsi con la presenza del socio privato, il cui interesse è orientato anche alla redditività dell'investimento. Nella concessione, invece, l'operatore privato gode di una maggiore autonomia gestionale, mentre il ruolo dell'Ente si concentra prevalentemente sulla verifica del rispetto del contratto, senza un intervento diretto nelle scelte operative.

Un ulteriore vantaggio del modello in house è la stretta sinergia tra il gestore del servizio e l'amministrazione pubblica, che garantisce una maggiore rapidità nelle procedure amministrative ed evita sovrapposizioni burocratiche. Il particolare rapporto giuridico che intercorre tra l'Ente e il soggetto in house permette infatti un coordinamento più efficace, con un'influenza gestionale che si estende oltre il semplice vincolo contrattuale, coinvolgendo anche le decisioni strategiche e organizzative. Al contrario, nelle società miste e nell'affidamento a terzi, la presenza di operatori privati introduce dinamiche decisionali più articolate, che possono generare conflitti di interesse, rallentare i processi e aumentare la complessità gestionale. Nei casi più critici, questo scenario si traduce in una frammentazione delle responsabilità, che può compromettere l'efficienza del servizio e aumentare i costi amministrativi dovuti alla necessità di regolamentare e supervisionare i rapporti tra le parti.

Un ulteriore elemento di vantaggio della gestione in house è la significativa riduzione del contenzioso tra l'Ente pubblico e l'operatore economico. Poiché il servizio viene gestito direttamente da un soggetto controllato dall'Ente, il margine di conflittualità è notevolmente inferiore rispetto ai modelli che prevedono l'intervento di soggetti privati. Al contrario, la società mista e l'affidamento a terzi si basano su rapporti contrattuali più articolati, che possono generare contestazioni sui corrispettivi, modalità di esecuzione e clausole contrattuali, portando a controversie e potenziali contenziosi.

Tuttavia, dal punto di vista della gestione del rischio finanziario e organizzativo, il modello in house

presenta alcune criticità. In caso di difficoltà economiche o gestionali, l'Ente pubblico è direttamente esposto alle conseguenze negative, senza la possibilità di trasferire parte del rischio a un operatore privato, come avverrebbe nella società mista o nella concessione. In quest'ottica, i modelli con partecipazione privata possono risultare più vantaggiosi, in quanto distribuiscono il rischio imprenditoriale tra più soggetti, riducendo il carico economico diretto sull'Ente.

Dal punto di vista della percezione pubblica, tutti e tre i modelli risultano equivalenti. I cittadini tendono a riconoscere il soggetto gestore come un'entità operante nell'interesse collettivo, indipendentemente dalla sua natura giuridica. Tuttavia, nella pratica, la gestione in house consente una maggiore trasparenza e una più diretta rendicontazione dell'operato all'Ente pubblico, con benefici indiretti sulla fiducia della cittadinanza.

Nel complesso, il modello in house emerge come l'opzione più vantaggiosa in termini di efficienza operativa, controllo pubblico e riduzione dei costi complessivi, ottenendo il punteggio più alto (23 punti) rispetto alla società mista e alla concessione, entrambe valutate con 20 punti.

Questa valutazione conferma che l'affidamento in house rappresenta la soluzione più efficace per garantire prestazioni strumentali di qualità, pienamente controllate dall'Ente pubblico, flessibili e capaci di massimizzare il valore per la collettività, minimizzando al contempo i rischi connessi alla gestione esternalizzata.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

L'ipotesi di affidamento in house delle prestazioni strumentali in oggetto risulta compatibile con la vigente normativa e le più recenti pronunce giurisprudenziali. L'affidamento *in house providing*, infatti, rappresenta una modalità di gestione delle prestazioni strumentali in oggetto che trova solido fondamento sia nel diritto europeo sia nella normativa nazionale. La sua legittimità è subordinata alla presenza di specifici requisiti, stabiliti in particolare dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). L'istituto, oggi, è disciplinato dall'art. 7, del d.lgs. 36/2023, che sancisce il principio di auto-organizzazione amministrativa del servizio, il quale stabilisce che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in*

termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

L' art. 16, del d.lgs. 175/2016, così definisce le società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

C.3. La società *in house* Bormio Servizi Srl unipersonale

Il Comune di Bormio detiene la partecipazione totalitaria della società Bormio Servizi Srl unipersonale.

La società Bormio Servizi Srl unipersonale è una società *in house*, a capitale interamente pubblico, partecipata totalmente dal Comune di Bormio.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 [art. 4, Statuto].

Per quanto di stretto interesse, la società ha per oggetto principale l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nonché la produzione di servizi di interesse generale per conto dei predetti enti pubblici, ed in particolare, tra le altre, le attività di:

- trasporto conto terzi;
- gestione e manutenzione dei parchi comunali e delle relative strutture;
- pulizia di aree pubbliche di uso pubblico e non, strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili; fontane, spurgo pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
- servizio neve;

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;
- gestione del verde attraverso impianti per il trattamento del verde pubblico;
- posa indicatori stradali e toponomastici, segnaletica orizzontale e verticale;

Possono essere azionisti della società esclusivamente gli Enti pubblici locali (art. 7, Statuto).

Bormio Servizi Srl è poi sottoposta a controllo analogo da parte degli enti pubblici soci. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, la società ha adottato le seguenti garanzie: un meccanismo di preventiva autorizzazione da parte della Assemblea per il compimento di alcuni rilevanti atti gestori da parte dell'organo amministrativo; verifica e vigilanza sulla gestione societaria da parte dei soci; (art. 11 bis, 18 bis, 19, 20, 21 Statuto).

La società è amministrata da un Presidente del Consiglio di Amministrazione, che viene nominato, di norma dal Comune di Bormio (art. 16, Statuto). I consiglieri sono nominati dalla Assemblea.

Nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del comune di Bormio anno 2024 è così indicato: *Nel corso dell'esercizio 2024 la società ha proseguito nella azione di accreditamento presso i prescritti albi per ottenere le necessarie abilitazioni per lo svolgimento dei divisati servizi. Tali iscrizioni, al termine di esercizio, non sono ancora state ottenute e, pertanto non è stato possibile procedere con i nuovi affidamenti.*

È, tuttavia, da considerare che si è rilevata la necessità di procedere ad una complessiva riconsiderazione degli affidamenti in essere al fine di renderli confacenti alle necessità di questo Comune e a tale attività si darà corso nei primi mesi dell'esercizio 2025.

In conformità con l'indirizzo indicato, gli interventi di razionalizzazione riguarderanno il perfezionamento dei nuovi affidamenti e la verifica del loro impatto sulla sostenibilità prospettica della partecipazione.

Per tutto quanto sopra esposto, la proposta di affidamento in house per la produzione delle funzioni strumentali di gestione delle aree urbane e periurbane alla società a capitale interamente pubblico risulta legittima e, ricorrendone tutti i requisiti di legge, appare preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato o alla costituzione di una società mista.

L'analisi che segue, riferita ai risultati economici pregressi di Bormio Servizi Srl, effettuata tramite il calcolo dei principali indicatori economico-finanziari, mostra la solidità e l'affidabilità della società e la sua capacità di garantire una gestione equilibrata.

L'analisi di redditività è stata svolta sulla base dei seguenti indici:

- a) EBITDA = valore della produzione – costi delle materie prime – costi dei servizi – costi del personale – costi di funzionamento;
- b) EBIT = EBITDA – deprezzamenti e ammortamenti;
- c) ROE = [utile netto ÷ patrimonio netto] x 100;
- d) ROI = [EBIT ÷ Capitale investito netto] x 100;
- e) ROS = [EBIT ÷ fatturato] x 100.

	2023	2022	2021	2020
EBITDA	46.767	31.600	11.567	48.840
EBIT	31.174	13.274	-27.004	8.222
ROE	0,3887	0,1681	-0,3215	0,0696
ROI	0,0675	0,0323	-0,0741	0,0234
ROS	0,0280	0,0136	-0,0383	0,0134

L'analisi degli indicatori economico-finanziari di Bormio Servizi Srl relativi agli ultimi quattro anni evidenzia una significativa ripresa della società nel 2023. La progressione degli indici mostra chiaramente come la gestione sia tornata a generare redditività e stabilità, confermando l'efficacia delle strategie adottate per superare le criticità degli anni precedenti caratterizzati da fattori esogeni perturbanti. I risultati ottenuti dimostrano non solo la capacità della società di riprendersi, ma anche la sua solidità e affidabilità, elementi fondamentali per garantire una gestione equilibrata e sostenibile nel lungo periodo.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa crescita è rappresentato dall'EBITDA, che ha registrato un incremento del 46% tra il 2022 e il 2023, passando da circa 31 mila euro a oltre 46 mila. Dopo un periodo di contrazione seguito al 2020, il recupero evidenziato nel 2023 dimostra che Bormio Servizi ha saputo migliorare la gestione operativa, contenendo i costi e aumentando l'efficienza produttiva. Stessa conclusione la si ricava dall'andamento dell'EBIT, che dopo un anno negativo nel 2021 ha mostrato una buona crescita, passando da un risultato negativo nel 2021 a un valore positivo di 13.274euro nel 2022 e di 31.174 euro nel 2023. Questo dato evidenzia come la società abbia saputo riportare la propria operatività su un percorso di redditività, riducendo le perdite e aumentando la capacità di generare utile prima delle imposte.

L'analisi della redditività del capitale proprio conferma questa tendenza positiva. Dopo un ROE negativo nel 2021, nel 2023 anche tale indice è tornato positivo.

Anche la marginalità sulle vendite ha subito un'evoluzione positiva. Il ROS, che nel 2021 era negativo, nel 2022 è tornato positivo.

Gli indici della produttività aziendale permettono di comprendere se i fattori produttivi sono impiegati in modo efficiente all'interno dell'impresa.

Gli indici di produttività di cui verrà presentata qui l'analisi sono i seguenti:

- a) ricavi pro-capite = ricavi ÷ numero medio dipendenti;
- b) valore aggiunto pro-capite = valore aggiunto ÷ numero medio dipendenti;
- c) costo lavoro per addetto = costo del lavoro ÷ numero medio dipendenti;
- d) rendimento dipendenti = fatturato ÷ costo del lavoro

I valori utilizzati per il calcolo sono i seguenti:

numero medio dipendenti (Ula): 2023- 12.83; 2022- 10,04;
 ricavi voce A1): 2023- 884.855,39 €; 2022- 730.332,62 €;
 valore aggiunto: 2023- 516.664 €; 2022- 381.961 €;
 costo del lavoro voce B9): 2023- 469.897,17 €; 2022- 350.361,15 €;
 fatturato: 2023- 932.947,44 €; 2022- 855.280,29 €.

	2023	2022
Ricavi pro-capite	68.967,68	72.742,29
Valore aggiunto pro-capite	40.269,99	38.043,92
Costo lavoro per addetto	36.624,88	34.896,53
Rendimento dipendenti (*)	1,99%	2,44%

L'analisi degli indici di produttività aziendale fornisce informazioni essenziali sull'efficienza con cui l'impresa utilizza i propri fattori produttivi. Il confronto tra 2023 e 2022 evidenzia il seguente andamento: Il primo indicatore, i ricavi pro-capite, è passato da 72.742,29 euro nel 2022 a 68.967,68 euro nel 2023, segnando una leggera diminuzione.

Più significativo è il miglioramento del valore aggiunto pro-capite, che è passato dai 38.043,92 euro del 2022 ai 40.269,99 euro del 2023. Questo dato riflette un'accresciuta capacità dell'azienda di generare ricchezza interna, riducendo l'incidenza di costi esterni e migliorando l'efficienza operativa.

Parallelamente, il costo del lavoro per addetto è cresciuto, passando da 34.896,53 euro nel 2022 a 36.624,88 euro nel 2023. L'incremento del costo del lavoro è fisiologico in un contesto di miglioramento delle condizioni retributive o di maggiori oneri per l'azienda, ma è compensato dalla crescita del valore aggiunto pro-capite, il che suggerisce che l'aumento dei costi del personale non ha inciso negativamente sulla produttività complessiva.

Unico dato in lieve contrazione è il rendimento dei dipendenti, che misura il rapporto tra il fatturato e il costo del lavoro. Questo indicatore è sceso da 2,44 nel 2022 a 1,99 nel 2023, segnando una leggera flessione. Tale calo, seppur marginale, può essere spiegato dall'aumento del costo del lavoro, che ha leggermente eroso il margine di produttività rispetto alle risorse impiegate.

In conclusione, l'analisi dei dati mostra un quadro generalmente positivo, con un miglioramento della produttività complessiva e della capacità dell'azienda di generare valore per ogni dipendente. Sebbene il costo del lavoro sia aumentato, il valore aggiunto pro-capite è cresciuto a un ritmo superiore, dimostrando un rafforzamento dell'efficienza aziendale. L'unico elemento da monitorare è il leggero calo del

rendimento dipendenti, che potrebbe indicare la necessità di ottimizzare ulteriormente i processi per garantire che l'incremento dei costi non incida sulla produttività complessiva.

Nel complesso, l'azienda mostra un trend positivo, con una gestione che ha saputo incrementare la capacità di generare valore senza compromettere la sostenibilità economica.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 – Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su: finanza pubblica; qualità del servizio; costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2; investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2

La cura dell'ambiente urbano e periurbano ha come obiettivo finale quello di disporre di una puntuale e regolare manutenzione dello stesso rappresentando essa un presupposto essenziale per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, nonché costituire un importante elemento di decoro funzionale alla valorizzazione della vocazione turistica del Comune di Bormio secondo le indicazioni contenute al superiore punto B.1.1.

Con riferimento alle voci di lavorazioni da 1 a 8 del Disciplinare tecnico i costi per l'ente locale sono stati determinati prendendo a riferimento i costi del personale secondo i CCNL applicabili, i costi dei materiali e dei servizi, una quota dei costi generali di Amministrazione e i costi d'uso del capitale ottenendo un importo pari ad € 153.800,00;

Tali costi sono stati comparati, per le voci di lavorazioni che ivi trovano corrispondenza, con il computo metrico del servizio elaborato sulla scorta dei "Prezzi informativi per opere a verde" ed. 2019-2021 di Assoverde ottenendo un importo pari ad € 238.002,34;

Dalla comparazione si evidenzia un minor costo delle prestazioni di circa il 35 %.

Con riferimento alle voci di lavorazione 9 e 10 sono stati comparati i costi orari richiesti con i costi risultanti all'esito delle procedure comparative per l'affidamento del cottimo edile. Da tale comparazione si ricava un minor prezzo richiesto.

Il risultato ottenuto è il rilievo di un minor costo delle prestazioni di circa il 20 %.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Comparazione con i risultati ottenibili attraverso le opzioni alternative disponibili (procedure a evidenza pubblica, società mista, in house) nel mercato/settore di riferimento, anche con riferimento a esperienze paragonabili e tenendo conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale degli enti locali di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022.

La peculiarità delle prestazioni strumentali compendiandosi in attività di diversa natura e di stretta collaborazione con il Servizio comunale di riferimento rende difficile individuare situazioni analoghe che consentano un confronto diretto con altre modalità organizzative adottate in contesti differenti.

Un paragone con realtà in cui il servizio è affidato a soggetti terzi – ammesso di reperire un'esperienza analoga a quella qui declinata - risulterebbe poco significativo, poiché tali operatori operano in territori con caratteristiche completamente diverse da quelle del Comune di Bormio. La gestione delle prestazioni strumentali in questo contesto presenta infatti sfide uniche, dovute alla conformazione territoriale, alle esigenze legate alle peculiarità proprie del Comune di Bormio legate alla sua vocazione turistica, alla organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, sportivo o turistico di livello nazionale e internazionale che richiedono una appropriata cura del decoro urbano e periurbano con necessità di coordinamento e flessibilità nella gestione delle prestazioni strumentali con l'organizzazione di tali eventi all'eterogeneità delle prestazioni che si devono adattare alle sempre diverse esigenze che di volta in volta si presentano tenendo presente che il Comune di Bormio, oltre a rientrare in un territorio montano, è anche una rinomata località turistica, con picchi di affluenza nei periodi invernali ed estivi. La gestione del servizio deve quindi adattarsi a una domanda variabile nel corso dell'anno, garantendo continuità ed efficienza anche nei momenti di massima pressione sul sistema. Inoltre, il Comune è tenuto a coprire anche il Passo dello Stelvio, un'area di particolare rilievo per il turismo e soggetta a condizioni climatiche estreme, che rendono la gestione ancora più complessa. In questo scenario, sarebbe complesso individuare soggetti privati in grado di garantire il servizio secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, mantenendo al contempo standard elevati di qualità.

La valutazione della convenienza del modello di gestione non può dunque prescindere dai benefici per la collettività, in particolare rispetto agli obiettivi di universalità, accessibilità e continuità del servizio, garantendo condizioni economiche sostenibili senza compromettere la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e ai numerosi visitatori che frequentano l'area.

Per le sopra indicate ragioni non risulta possibile una comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato non essendo individuabile un mercato di riferimento a causa della eterogeneità delle prestazioni e del modello organizzativo necessario per il soddisfacimento delle peculiari esigenze indicate.

Inoltre, non sono state individuate convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli in oggetto e non sono state reperite offerte presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Analisi dei risultati dell'eventuale gestione precedente del medesimo servizio con specifico riferimento a: effetti sulla finanza pubblica; qualità del servizio; costi per l'ente locale e per gli utenti; investimenti effettuati. Descrivere le implicazioni di quanto risulta dall'analisi connesse con la modalità di gestione prescelta e la definizione del rapporto contrattuale.

La scelta del modello in house non è solo teoricamente più vantaggiosa, ma trova conferma anche nell'esperienza concreta maturata con la società Bormio Servizi Srl, che ha dimostrato di essere la soluzione più adatta alla gestione locale delle prestazioni strumentali in parola. La società Bormio Servizi Srl, infatti, ha consolidando un sistema che si è dimostrato efficace e difficilmente replicabile da altri operatori. Le peculiarità territoriali del Comune e delle prestazioni strumentali rese pongono sfide logistiche significative che rendono la gestione del servizio più complessa e onerosa rispetto ad altre realtà.

Queste difficoltà non solo incidono sulla redditività di eventuali operatori privati, ma richiedono anche una conoscenza approfondita del territorio e un'organizzazione capillare, elementi che Bormio Servizi Srl ha affinato nel tempo e che un nuovo gestore dovrebbe costruire da zero, con costi e difficoltà non trascurabili. Inoltre, la società, operando su scala comunale anche in altri ambiti, riesce a sfruttare economie di scala, ottimizzando i costi e garantendo così un equilibrio economico del servizio difficilmente raggiungibile da nuovi entranti. Il radicamento territoriale di Bormio Servizi Srl le consente di disporre già delle infrastrutture necessarie per un servizio efficiente, un vantaggio competitivo che un soggetto esterno dovrebbe necessariamente colmare con ingenti investimenti.

Tale capacità di ottimizzazione si traduce in una maggiore efficienza operativa, evitando le dinamiche speculative tipiche del mercato privato e assicurando un livello di costi sostenibile per il comune e per i cittadini.

Il radicamento territoriale di Bormio Servizi Srl le consente di disporre già delle infrastrutture necessarie per un servizio efficiente, un aspetto determinante che un operatore privato dovrebbe compensare con ingenti investimenti iniziali, con il rischio di riflettersi su un incremento dei costi per l'ente pubblico. L'assenza di un'esperienza consolidata sul territorio da parte di eventuali concorrenti rende inoltre imprevedibili gli effetti di una possibile esternalizzazione, aumentando il rischio di disservizi, ritardi o inefficienze.

Pertanto, il modello in house non solo garantisce maggiore controllo e flessibilità, ma risulta anche l'unico realmente sostenibile nel lungo periodo per un territorio con caratteristiche così specifiche, evitando il

rischio di disservizi o incrementi di costi legati alle difficoltà operative che un operatore privato potrebbe incontrare. La stabilità gestionale, l'affidabilità del servizio e la capacità di rispondere alle esigenze del comune in modo rapido e mirato confermano che il modello adottato fino ad oggi rappresenta la migliore soluzione per il Comune di Bormio.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

L'art. 24, c. 3, del d.lgs. 201/2022, stabilisce espressamente che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole volte a disciplinare la durata del rapporto contrattuale. L'art. 19, dello stesso decreto legislativo, stabilisce che, in caso di affidamento a società *in house* di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di giustificare una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti.

La durata dell'affidamento è coerente anche con la durata del rapporto societario.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.2 - Monitoraggio

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni strumentali in oggetto rappresenta un elemento centrale per garantire l'efficienza del sistema e il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del gestore. In analogia con quanto previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 201/2022, il Comune di Bormio esercita un'attività di monitoraggio costante delle prestazioni strumentali affidate, attraverso un costante e continuativo controllo del competente servizio comunale finalizzato a garantire che il servizio venga erogato in conformità agli standard previsti.

Il gestore è quindi tenuto a garantire il rispetto degli standard qualitativi, il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'ente affidante e la puntuale trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del servizio.

L'attività di monitoraggio non si limita a un controllo statico, ma prevede anche la possibilità di intervenire in caso di criticità. Qualora venga accertato il mancato raggiungimento degli standard di qualità o il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'ente affidante ha la possibilità di applicare misure correttive.

L'obiettivo di questo sistema di controlli non è solo quello di garantire il rispetto delle regole, ma anche di favorire un costante miglioramento del servizio, attraverso una gestione trasparente e partecipata. Grazie a questi strumenti, è possibile assicurare un livello di qualità adeguato alle esigenze della collettività e garantire che il servizio venga erogato in modo efficace, efficiente e conforme alle normative di settore.

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente relazione:

1. **Disciplinare tecnico**
2. **Lista delle aree**
3. **Lista fiori**